

Causa C-240/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 marzo 2024

Organo del rinvio:Notariusz w Krapkowicach Justyna Gawlica - Krapkowice
(Polonia)**Data della decisione di rinvio:**

16 marzo 2024

Partecipanti al procedimento

N.T., O.T., S.T., BNP Paribas Fortis SA/NY

Oggetto del procedimento principale

Procedimento di revoca o modifica di un certificato successorio europeo avviato d'ufficio dal notaio a seguito della contestazione degli effetti del certificato successorio europeo da parte della banca alla quale esso era stato presentato. Ripartizione delle spese di tale procedimento.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Competenza del notaio a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. Interpretazione dell'articolo 71, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107). Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che un'autorità non giudiziaria che rilascia un certificato successorio europeo è competente, nell'ambito di un procedimento dinanzi ad essa pendente diretto alla revoca o alla modifica del certificato rilasciato, a sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

E, in caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

2. Se l'articolo 71, paragrafo 2, del citato regolamento consenta che, in base al diritto nazionale, le spese del procedimento di revoca o modifica del certificato successorio europeo vengano addebitate alla banca, che non ha preso parte al procedimento di rilascio del certificato, che non ha chiesto la revoca o la modifica dello stesso, ma che ha contestato gli effetti di legittimazione del certificato presentatole, con la conseguenza che l'autorità di rilascio ha avviato d'ufficio un procedimento di revoca o modifica del certificato al quale partecipa la banca in questione.

E, in caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

3. Se l'articolo 69, paragrafo 2, del citato regolamento debba essere interpretato nel senso che la banca alla quale viene presentata una copia autentica in corso di validità del certificato successorio europeo non ha il diritto di contestare lo status di erede della persona legittimata in virtù del certificato.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), in particolare l'articolo 69, paragrafo 2 e l'articolo 71, paragrafo 2. Articolo 267 TFUE

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (legge sul notariato del 14 febbraio 1991)

Articolo 5, paragrafo 1. Per l'effettuazione di atti notarili il notaio ha diritto a un compenso determinato sulla base di un contratto con le parti, nei limiti delle tariffe notarili applicabili al determinato atto.

Paragrafo 2. Nel compenso di cui al paragrafo 1 non sono comprese le spese di trasferta né altre spese necessarie sostenute dal notaio per l'effettuazione dell'atto.

Paragrafo 3 Il Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia, Polonia) (...) determina, con regolamento, le tariffe massime spettanti ai notai per gli atti notarili di cui al paragrafo 1, nonché gli importi massimi di cui può essere maggiorato il compenso per gli atti notarili effettuati al di fuori dello studio notarile, tenuto conto del valore dell'oggetto e della natura dell'atto notarile, del suo grado di complessità, del carico di lavoro del notaio, del tempo dedicato alla redazione dell'atto e dell'interesse sociale che garantisce un adeguato accesso agli atti notarili nei rapporti di diritto civile (...).

L'articolo 79 Il notaio effettua i seguenti atti: (...)

1b) adotta gli atti relativi al certificato successorio europeo.

Articolo 83, paragrafo 1. L'interessato, entro una settimana dalla data di notifica dei motivi del diniego o, qualora egli non ne abbia fatto richiesta entro il termine prescritto per la notifica dei motivi del diniego, dalla data in cui egli è stato informato del diniego, può proporre ricorso avverso il diniego di effettuare l'atto notarile dinanzi ad un tribunale regionale del luogo in cui ha sede lo studio del notaio che rifiuta di effettuare l'atto notarile. Il ricorso è proposto tramite detto notaio.

Articolo 89, paragrafo 1. Le parti di un atto notarile sono responsabili in solido per il compenso dovuto al notaio.

L'articolo 95t Il notaio nel verbale attesta il rilascio, la rettifica, la modifica o la revoca di un certificato successorio europeo ovvero la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di compiere i suddetti atti. (...)

Articolo 95u, paragrafo 1. Il notaio notifica d'ufficio una copia del verbale di rilascio o di rifiuto del certificato successorio europeo unitamente all'informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili. (...).

Articolo 95v Qualora venga accertata la sussistenza di un motivo di modifica o di revoca del certificato successorio europeo previsto dal regolamento [n. 650/2012], il notaio può modificarlo o revocarlo anche d'ufficio.

L'articolo 95w Il notaio notifica d'ufficio una copia del verbale contenente la rettifica, la modifica o la revoca del certificato successorio europeo oppure la sospensione dei suoi effetti, nonché il diniego di effettuare tali atti, unitamente all'informativa relativa ai mezzi di ricorso esperibili. (...)

Articolo 95x, paragrafo 1. Gli atti notarili relativi al rilascio, alla rettifica, alla modifica o alla sospensione degli effetti di un certificato successorio europeo possono essere oggetto di impugnazione. La disposizione dell'articolo 83 si applica mutatis mutandis.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (regolamento del Ministro della Giustizia

relativo alle tariffe massime notarili, del 28 giugno 2004; Dz. U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2020, posizione 1473)

Articolo 10a, paragrafo 2a. Per gli atti relativi al certificato successorio europeo, esclusi gli atti di cui al (...), la tariffa massima è di 400 zloty polacchi (PLN).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La de cuius, K.T., era una cittadina polacca e tedesca che si era stabilita in Belgio. Era nubile e senza figli, e la sua famiglia più prossima erano i genitori e la sorella, i quali risiedevano in Polonia. Poco prima del suo decesso, K.T. si era recata in Polonia, dove, dinanzi ad un notaio polacco, ha redatto un testamento, nel quale ha scelto la legge polacca ed ha indicato la sorella quale unica erede. K.T. è deceduta il 6 febbraio 2023, mantenendo sempre la sua residenza abituale in Belgio.
- 2 Il patrimonio ereditario in Belgio comprendeva, in particolare, i fondi presenti su un conto bancario tenuto presso la BNP Paribas Fortis SA/NV (in prosieguo: la «banca»). L'erede aveva chiesto al notaio belga l'atto di certificazione della successione belga. Tuttavia, stante l'applicabilità della legge polacca, essa era stata invitata a rivolgersi alle autorità polacche.
- 3 Il 22 febbraio 2023, lo studio notarile di Krapkowice (Polonia) ha proceduto all'apertura e alla pubblicazione del testamento. I genitori e la sorella della de cuius, erede legittima, hanno stipulato, in tale occasione, un accordo di scelta del foro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 650/2012. All'esito del procedimento di successione, il notaio polacco (in prosieguo: il «notaio di Krapkowice») ha rilasciato un atto di certificazione della successione che legittimava la sorella della testatrice quale unica erede. Una copia di tale atto è stata accompagnata dall'attestato relativo ad un atto pubblico in materia di successioni, che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 della Commissione che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30). Nel suddetto attestato, il notaio di Krapkowice ha illustrato gli effetti dell'atto di certificazione della successione rilasciato e ne ha evidenziato il carattere vincolante nei rapporti giuridici.
- 4 Tuttavia, la banca ha chiesto all'erede di presentare il certificato successorio europeo (in prosieguo: il «CSE»). Il 5 luglio 2023 il notaio di Krapkowice ha rilasciato il CSE che legittimava la sorella della de cuius quale unica erede. L'erede ha consegnato tale certificato alla banca, la quale le ha quindi chiesto di produrre un certificato dell'anagrafe che confermasse il fatto che la de cuius effettivamente non aveva i figli nonché l'atto di certificazione della successione rilasciato dal notaio belga.
- 5 Nell'agosto 2023, l'erede ha informato di questo fatto il notaio di Krapkowice, il quale, il 18 settembre 2023, ha chiarito all'erede e alla banca la situazione giuridica risultante dalla conclusione di un accordo relativo alla scelta del foro e

dal rilascio del CSE, ha rifiutato di rilasciare qualsiasi attestato riguardante la regolarità del rilascio del CSE ed ha istruito la banca circa la possibilità di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento n. 650/2012, diretta ad ottenere la revoca o la modifica del CSE. Il notaio di Krapkowice ha precisato che fino alla revoca o modifica dello stesso, il CSE restava vincolante.

- 6 Inoltre, il notaio di Krapkowice ha dichiarato che, nel caso in cui gli effetti di legittimazione del CSE rilasciato dovessero ancora essere messi in discussione, egli avrebbe preso in considerazione l'avvio d'ufficio di un procedimento di revoca o modifica del CSE. Allo stesso tempo, egli ha sottolineato che l'avvio di tale procedimento avrebbe comportato spese procedurali (tariffa notarile, spese di notifica e di traduzione).
- 7 Il 3 novembre 2023 il notaio di Krapkowice, dopo essere stato informato dall'erede sul fatto che la banca continuava a contestare gli effetti di legittimazione del CSE, e, a fronte del silenzio della banca stessa, ha avviato d'ufficio il procedimento diretto alla revoca o alla modifica del CSE con la partecipazione dell'erede, dei genitori della de cuius e della banca. Ha fissato per i partecipanti al procedimento un termine di sei settimane per fornire al notaio tutte le informazioni e i documenti idonei a dimostrare la non corrispondenza al vero del CSE. Gli effetti del CSE rilasciato non sono stati sospesi.
- 8 Il notaio di Krapkowice ha informato i partecipanti al procedimento che aveva avviato tale procedimento a seguito del rifiuto della banca di riconoscere gli effetti di legittimazione del CSE, circostanza che poteva implicare che la banca fosse in possesso di informazioni o documenti, sconosciuti all'autorità di rilascio del CSE, ma i quali influivano sulla corrispondenza al vero del certificato; egli ha altresì informato i partecipanti che l'esito e lo svolgimento del procedimento di revoca o modifica del CSE avrebbero avuto implicazioni sull'addebito delle spese di procedimento ai singoli partecipanti, questione che sarebbe stata decisa nel verbale di conclusione del procedimento. Nessuno dei partecipanti al procedimento ha presentato elementi atti a dimostrare la non corrispondenza al vero del CSE.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Prassi di applicazione delle disposizioni in materia di tariffe notarili

- 9 Gli accordi contrattuali relativi alle tariffe notarili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della legge notarile non riguardano gli atti compiuti dal notaio nell'esercizio della funzione di organo giurisdizionale competente per la successione, ma la sfera di attività del notaio relativa alla redazione dei contratti. Da un lato, l'importo massimo della tariffa notarile nei procedimenti di successione è simbolico e non dipende dal valore del patrimonio ereditario. In questa categoria di cause non c'è spazio per alcun accordo con le parti circa il compenso del notaio e viene sempre

applicata la tariffa massima risultante dal regolamento. Dall'altro lato, nella presente causa, il notaio di Krapkowice ha avviato un procedimento di diritto pubblico il cui esito potrebbe potenzialmente incidere, o sulla responsabilità risarcitoria della banca, o sulla responsabilità penale per false dichiarazioni delle parti nel procedimento originario di rilascio del CSE. La natura della causa e la necessità di mantenere le distanze dalle parti, a maggior ragione, escludono un accordo sull'importo della tariffa del notaio.

- 10 Il notaio di Krapkowice pone l'accento su tale aspetto in quanto, in passato, nelle conclusioni dell'avvocato generale Bot, del 17 maggio 2017, nella causa WB, C-658/17 (paragrafo 92), sono state formulate osservazioni inesatte per quanto riguarda le tariffe notarili dovute ad un notaio polacco per il procedimento di rilascio di un atto di certificazione della successione.

Cognizione del notaio nel procedimento nazionale e fondamento della competenza a sottoporre una questione pregiudiziale.

- 11 Il notaio di Krapkowice precisa che le sue considerazioni si concentrano sulla competenza di un notaio polacco a sottoporre una questione pregiudiziale nell'ambito dei procedimenti di revoca o modifica del CSE. Tale questione dovrebbe essere distinta dalla qualificazione di un notaio polacco come organo giurisdizionale nell'esercizio di altri poteri o in altri contesti normativi.
- 12 Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 650/2012, il legislatore polacco ha imposto al notaio, quale autorità che rilascia il CSE, l'obbligo giuridico di modificare o revocare anche d'ufficio il CSE rilasciato nei casi in cui siffatto certificato non corrisponde al vero. L'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 prevede, a tal riguardo, l'espletamento, d'ufficio o su richiesta, di un pertinente procedimento di esame della corrispondenza al vero del certificato, come risulta dalla formulazione: «ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero».
- 13 Oggetto di tale procedimento è la corrispondenza al vero del contenuto del CSE rilasciato quale presupposto per la sua modifica o revoca, e di conseguenza per provarlo degli effetti di legittimazione che tale certificato produce nei rapporti giuridici.
- 14 Si pone la questione se, nell'ambito della valutazione della corrispondenza al vero del CSE effettuata da un notaio quale autorità di rilascio, il notaio eserciti, in un procedimento di revoca o modifica del CSE, funzioni giudiziarie. Il riconoscimento anche in capo alle autorità di rilascio non giudiziarie del potere di revocare o modificare il CSE comporta la necessità di dover statuire anche su questioni controverse, sia tra i partecipanti al procedimento originale di rilascio del CSE, ad esempio in caso di un successivo rinvenimento di un testamento, sia nei rapporti con i terzi nei confronti dei quali gli eredi legittimati in virtù di un CSE eserciteranno i loro diritti ed i quali possono contestare la situazione

giuridica rappresentata nel CSE, che non aveva suscitato dubbi nella fase del rilascio del certificato.

- 15 Tutte le autorità di rilascio, anche quelle non giudiziarie, devono quindi essere pronte a statuire, nell'ambito dei procedimenti di revoca o modifica del CSE, anche sulle questioni controverse. Senza questo tipo di decisioni, esse non sarebbero in grado di decidere sulla revoca o modifica del CSE.
- 16 Il notaio di Krapkowice osserva che, senza l'accesso all'infrastruttura istituzionale prevista dal diritto dell'Unione per le autorità che esercitano funzioni giudiziarie, come il procedimento pregiudiziale, il notaio non sarà in grado di esercitare adeguatamente le funzioni di autorità di rilascio e di vigilare sulla corrispondenza al vero dei CSE precedentemente rilasciati.
- 17 Una situazione del genere può avere un impatto negativo sulla percezione dei CSE rilasciati dalle autorità non giudiziarie nei rapporti giuridici. Al fine di preservare l'uniformità del certificato stesso e degli effetti che esso produce in tutti gli Stati membri, è necessario preservare l'uniformità dell'istituto di autorità di rilascio. Qualora l'uniformità dell'istituto di autorità di rilascio dovesse venir meno a causa dell'introduzione di autorità di prima categoria (giudiziarie) e di seconda categoria (non giudiziarie), ciò porterebbe alla comparsa nei rapporti giuridici anche dei CSE di prima e di seconda categoria.
- 18 Tale criticità non è risolta dal controllo giudiziario affidato dal legislatore dell'Unione agli organi giurisdizionali. Infatti, la cognizione degli organi giurisdizionali chiamati a statuire sui ricorsi avverso le decisioni delle autorità di rilascio è limitata alla verifica della fondatezza delle valutazioni dell'autorità di rilascio circa la corrispondenza al vero del CSE e non si estende al controllo diretto della regolarità dei certificati né all'avvio d'ufficio dei relativi procedimenti.
- 19 Per quanto riguarda il ruolo degli organi giurisdizionali nei procedimenti relativi al CSE, il notaio di Krapkowice rileva che la maggior parte degli Stati membri non ha scelto di affidare le funzioni di autorità di rilascio esclusivamente agli organi giurisdizionali. In Polonia, dove le parti possono scegliere, come autorità di rilascio, tra gli organi giurisdizionali ed i notai, i cittadini mostrano una netta preferenza per il notariato. Se i notai polacchi dovessero invitare di volta in volta le parti a rivolgersi agli organi giurisdizionali, perché i CSE rilasciati dai notai sarebbero considerati in altri Stati membri, in una prospettiva di lungo termine, come CSE di seconda categoria, tale prassi arrecherebbe pregiudizio agli interessi delle parti.
- 20 La conclusione secondo cui le autorità di rilascio che conducono procedimenti di revoca o modifica del CSE svolgano funzioni giudiziarie è supportata anche dall'impianto sistematico del regolamento n. 650/2012. All'articolo 66, paragrafo 5, del citato regolamento, il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessario introdurre un iter procedurale che prevede l'assunzione delle prove in

altri Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che, nella fase di rilascio del CSE, il procedimento non può avere natura contenziosa [articolo 67, paragrafo 1, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 650/2012]. L'autorità che rilascia i CSE non è quindi chiamata a statuire sulle questioni controverse e di conseguenza, secondo il notaio di Krapkowice, non costituisce un organo giurisdizionale competente a ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile previsti per gli organi giurisdizionali [v., tuttavia, la questione pregiudiziale sottoposta dall'Amtsgericht Lörrach, in qualità di autorità di rilascio tedesca, nell'ambito di un procedimento relativo al rilascio del CSE, oggetto della causa Albausy, C-187/23]. La situazione cambia, però, dopo che il CSE è stato rilasciato, ossia nella fase del procedimento di revoca o modifica del certificato, in cui l'autorità di rilascio deve pronunciarsi anche su questioni controverse. Infatti, all'articolo 71 del regolamento n. 650/2012 il legislatore non ha ripetuto una norma simile a quella dell'articolo 66, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

- 21 Il notaio di Krapkowice ritiene che nella presente causa egli esercita funzioni giudiziarie tali da giustificare la conclusione di essere legittimato a presentare una questione pregiudiziale rilevante ai fini della decisione sulla revoca o modifica del CSE. Tuttavia, tenuto conto dell'esito dei procedimenti nelle cause WB, C-658/17 e OKR, C-387/20, il notaio ha formulato preliminarmente un quesito relativo alla competenza a disporre un rinvio pregiudiziale come una distinta questione pregiudiziale.

3. Rilevanza dell'oggetto della seconda e della terza questione per la decisione della causa

- 22 Il notaio di Krapkowice ha avviato d'ufficio un procedimento diretto a chiarire i motivi di revoca o modifica di un CSE che si trovi in circolazione nei rapporti giuridici. La persistente contestazione, da parte della banca, degli effetti giuridici del CSE che le era stato presentato, ha indotto il notaio a ritenere che la banca avesse ragioni di merito per mettere in dubbio la corrispondenza al vero del CSE in questione. Per questo motivo, e anche per il ruolo centrale della banca nel chiarire i dubbi sui fatti, alla banca è stato riconosciuto lo status di partecipante al procedimento.
- 23 Il procedimento nazionale è in fase finale. La conclusione del procedimento comporterà anche la necessità di statuire sulle spese. Tali spese comprendono il compenso dovuto al notaio per gli atti compiuti nella causa, le spese per le traduzioni richieste in lingua neerlandese degli atti inviati alla banca nel corso del procedimento nonché le spese di notificazione.
- 24 Il modello di responsabilità solidale delle parti per gli atti notarili previsto dalla legge, che peraltro formalmente riguarda soltanto il compenso del notaio, e non le altre spese di procedimento, costituisce, in pratica, anche nel caso di detto compenso, esclusivamente un punto di partenza per l'applicazione delle regole

usuali che si sono formate nella prassi dei rapporti giuridici relativamente alla ripartizione tra le parti delle spese notarili intese in senso lato.

- 25 Una di queste regole prevede che le spese del procedimento di successione siano sostenute dall'erede. Ciò vale tuttavia per le spese dei procedimenti che sono generalmente indispensabili per ottenere o confermare lo status di erede, e non necessariamente per i procedimenti di revoca o modifica dei CSE.
- 26 Un'altra regola che disciplina la ripartizione delle spese di procedimento è quella di tenere conto della misura in cui un determinato partecipante ha contribuito alla necessità di compiere un dato atto o all'insorgere dei costi parziali dello stesso. Una variante qualificata di questa regola consiste nell'addebitare alla parte le spese in caso di negligenza o comportamento manifestamente inappropriato.
- 27 Nel caso di specie, il notaio di Krapkowice dovrà decidere, al termine del procedimento, di ripartire le spese di procedimento principalmente tra l'erede testamentaria legittimata in virtù del CSE e la banca. Un'altra ipotesi consisterebbe nel rinunciare alla riscossione delle spese dalle parti in considerazione delle circostanze del caso di specie e nel conseguente accollo delle stesse da parte del notaio.
- 28 Ciò che rileva, quindi, è la valutazione del comportamento della banca all'origine dell'avvio del procedimento di revoca o modifica del CSE. Le due questioni pregiudiziali sono entrambe intese ad effettuare tale valutazione nell'ottica della statuizione sulle spese.
- 29 Con la sua seconda questione, il notaio di Krapkowice mira a stabilire se il regolamento consenta di applicare il diritto nazionale in materia di spese di procedimento e non osti a che tali spese siano addebitate anche a un soggetto che non ha partecipato al procedimento originario di rilascio del CSE, che non ha presentato la richiesta di revoca o modifica, ma che è divenuto partecipante al procedimento di revoca o modifica del CSE a seguito della contestazione degli effetti di legittimazione del certificato. Si tratta quindi di individuare un eventuale quadro normativo risultante dal diritto dell'Unione al fine di regolamentare la materia di spese nel diritto nazionale o di esercitare, sul piano dell'applicazione del diritto nazionale, la propria competenza a ripartire l'onere delle spese in modo diverso rispetto alla responsabilità solidale prevista dalla legge.
- 30 La risposta negativa alla seconda questione escluderebbe l'addebito delle spese alla banca. La risposta affermativa alla seconda questione implicherebbe, invece, la necessità di tenere conto del grado di gravità della violazione delle norme giuridiche di applicazione generale da parte della banca, nell'aver quest'ultima rifiutato di riconoscere gli effetti di legittimazione del CSE. La risposta alla terza questione sarà determinante per statuire, al termine del procedimento nazionale, sull'entità dell'addebito delle spese di procedimento alla banca, qualora il suo rifiuto di riconoscere gli effetti del certificato dovesse risultare inammissibile.

4. Considerazioni di diritto relative all'oggetto della seconda questione pregiudiziale

- 31 Il legislatore dell'Unione ha lasciato la questione delle spese di procedimento fuori dall'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 e sembra che l'abbia affidata al diritto nazionale.
- 32 La regolamentazione delle spese di procedimento risulterebbe quindi demandata, nel rispetto delle limitazioni generali risultanti dal diritto dell'Unione, ai legislatori nazionali e alla prassi di applicazione del diritto nazionale da parte delle autorità di rilascio. Di conseguenza, sembra ammissibile addebitare le spese di procedimento, conformemente al diritto nazionale, a ciascun partecipante al procedimento di revoca o modifica del CSE.
- 33 Il notaio di Krapkowice ha qualificato la banca come partecipante, ritenendo che la persistente contestazione da parte della banca degli effetti di legittimazione del CSE abbia fatto sorgere, in capo alla banca, un interesse alla soluzione della controversia relativa alla revoca o modifica del certificato. Invero, l'esito della suddetta controversia inciderà sull'eventuale responsabilità risarcitoria della banca per tale contestazione. Il riconoscimento della banca come partecipante contribuisce inoltre a garantire l'efficacia del procedimento di esame relativo ai motivi di revoca o modifica, il quale, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, sarebbe ostacolato, dato che alle autorità di rilascio non giudiziarie non è stato garantito, nemmeno nel regolamento n. 2020/1784, l'accesso all'infrastruttura istituzionale. Infine, il notaio di Krapkowice ritiene che il procedimento di revoca o modifica del CSE dovrebbe costituire la principale modalità di verifica della corrispondenza al vero del CSE. Egli è del parere che il riconoscimento in capo alla banca dello status di parte costituisca una questione che in ultima istanza dovrebbe essere decisa in un procedimento nazionale e, se del caso, riesaminata in un procedimento nazionale di impugnazione.

5. Considerazioni giuridiche relative all'oggetto della terza questione pregiudiziale

- 34 La dottrina indica due ambiti in cui i soggetti di diritto privato avrebbero la facoltà di rifiutare di riconoscere gli effetti di legittimazione dei CSE che sono stati ad essi presentati. Il primo è l'autonomia della volontà, la cui importanza in questo contesto è sottolineata innanzitutto nella dottrina tedesca. Secondo tale approccio, i soggetti di diritto privato devono avere la facoltà di valutare se la copia autentica del CSE loro presentata dimostri, in modo per loro soddisfacente, la qualità di erede. Tali affermazioni si basano, tra l'altro, sul riferimento alla natura non normativa del considerando 69, terza frase, del regolamento n. 650/2012 nonché sulla limitazione dell'obbligo legale di riconoscimento degli effetti di legittimazione del CSE agli organi degli Stati membri.
- 35 Il notaio di Krapkowice contesta la tesi secondo la quale l'obbligo di rispettare gli effetti di legittimazione del CSE sia rivolto esclusivamente agli organi degli Stati

membri. Egli ritiene che l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 impone il rispetto di tali effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri anche da parte dei soggetti di diritto privato. Nelle situazioni in cui il legislatore dell'Unione indirizza le norme del regolamento ai soli Stati membri o ai loro organi, ciò trova riscontro nella formulazione delle disposizioni (v. articolo 4 del regolamento n. 650/2012).

- 36 Il notaio di Krapkowice non sa se questo sia il caso del settore bancario belga, ma, in alcuni Stati membri, tra cui anche in Polonia, esistono interi settori della fornitura dei servizi nei quali gli operatori economicamente forti negano in modo sistemico e persistente le prestazioni finanziarie dovute a persone fisiche, compresi i consumatori. Il notaio di Krapkowice non condivide il postulato di attribuire al debitore la competenza a valutare se, dal punto di vista di tale debitore, il creditore abbia debitamente dimostrato la propria qualità di erede producendo una copia del CSE.
- 37 Il secondo ambito in cui gli effetti di legittimazione del CSE vengono relativizzati riguarda la natura del certificato stesso, il quale costituirebbe soltanto una fonte di presunzione, confutabile, della corrispondenza al vero della situazione giuridica in esso attestata. Facendo riferimento, in tale contesto, alla dottrina tedesca, il notaio di Krapkowice indica che, secondo tale approccio nella presente causa la banca avrebbe il diritto di non conformarsi al contenuto del CSE e di invitare l'erede ad instaurare una causa per il pagamento delle somme dinanzi ad un'autorità giudiziaria in Belgio.
- 38 Il notaio di Krapkowice rileva tuttavia che un CSE che costituisse soltanto un punto di partenza per il procedimento di acquisizione delle prove relative allo status di soggetto legittimato in virtù del certificato nei singoli Stati membri, risulterebbe uno strumento di scarsa efficacia. Il regolamento n. 650/2012 prevede non solo il principio di concentrazione della competenza in un unico Stato membro, ma inoltre concentra la competenza a conoscere dei procedimenti di revoca o modifica del CSE nello stesso Stato di rilascio del CSE. Di conseguenza, la corrispondenza al vero del certificato non può essere valutata dalle autorità di altri Stati membri, nemmeno dagli organi giurisdizionali degli Stati membri di utilizzo del certificato, i quali sono vincolati dal contenuto del CSE. Infatti, si tratta di una forma di integrazione giuridica che va oltre il classico obbligo di riconoscimento delle decisioni. Tale concezione del CSE è corroborata anche dalla struttura uniforme del CSE e dei suoi effetti in tutti gli Stati membri, uniformità che non potrebbe essere mantenuta se in ogni Stato membro gli effetti del CSE potessero essere verificati sulla base delle norme nazionali in materia di prova.
- 39 L'esattezza della descrizione della situazione sostanziale riportata in un CSE è quindi soggetta a valutazione soltanto nello Stato di rilascio. Per contro, nello Stato di utilizzo, il CSE esonera l'erede legittimato dall'onere della prova riguardo allo status in esso attestato, in modo vincolante sia per i partecipanti ai rapporti giuridici, sia per gli organi giurisdizionali che si dovessero eventualmente trovare

a dover esaminare tale aspetto come questione preliminare. Una banca che rifiuti di riconoscere gli effetti di legittimazione del CSE sembra quindi violare norme giuridiche di applicazione generale.

DOCUMENTO DI LAVORO